

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2668 del 23/05/2023
Oggetto	PROC. MOPPT1220. Gibertini Maurizio. Rinnovo con cambio di titolarità di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza del Fiume Secchia per uso agricolo in comune di Modena (MO). L.R. N. 7/2004, CAPO II.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2731 del 23/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre MAGGIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Oggetto: PROC. MOPPT1220. Gibertini Maurizio. Rinnovo con cambio di titolarità di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza del Fiume Secchia per uso agricolo in comune di Modena (MO). L.R. N. 7/2004, CAPO II.

La Dirigente

Richiamata la determinazione regionale n. 1895 del 24/01/2008 con la quale è stato rilasciato a Gibertini Maurizio (C.F. GBRMRZ55A19F257M) e Gibertini Luigi (C.F. GBRLGU51L08F257J) il rinnovo di concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del Fiume Secchia di superficie pari a 8.450 mq a uso agricolo per coltivazione a seminativo, identificabile catastalmente al foglio 131 mappale 28 del comune di Modena (MO), località Marzaglia;

Preso atto che, con nota prot. PG/2022/126164 del 29/07/2022 Gibertini Maurizio ha presentato domanda di rinnovo per la sopra citata concessione;

Considerato che, con nota prot. PG/2023/69360 del 20/04/2023 Gibertini Luigi ha rinunciato al ruolo di cointestatario della concessione;

Acquisito, con nota protocollo n. PG/2023/37063 del 01/03/2023 il nulla osta idraulico dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po, che viene allegato alla presente determinazione come atto endoprocedimentale dell'istruttoria;

Accertato che in seguito alla pubblicazione della domanda di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 100 del 12/04/2023, entro i termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni od osservazioni;

Verificato che il richiedente ha versato in data 17/04/2023 € 383,29 come canone 2023 e € 74,15 come adeguamento canoni dal 2017 al 2022;

Acquisita, con nota prot. PG/2023/89351 del 22/05/2023, la comunicazione in cui il concessionario dichiara di non essere beneficiario di contributi europei;

Visti:

- il T.U. 523/1904 ed il R.D. 1688/1921;
- il D.lgs. 152/2006 e s. m. ed i.;
- la Legge 37/1994;
- la L.R. 7/2004 e s. m. ed i.;
- le D.G.R. n. 895/2007, n. 913/2009 e n. 1622/2015;
- l'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- la legge 241/1990 e s. m. ed i.;
- il D.Lgs. 33/2013;
- la Legge n. 190/2012 e il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione in Arpae;
- la D.D.G. Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

- la D.D.G. Arpae n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta del Responsabile del procedimento;

Per quanto precede,

DETERMINA

1. **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, a Gibertini Maurizio (C.F. GBRMRZ55A19F257M) il rinnovo con cambio di titolarità di concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del Fiume Secchia di superficie pari a 8.450 mq a uso agricolo per coltivazione a seminativo, identificabile catastalmente al foglio 131 mappale 28 del comune di Modena (MO - proc. **MOPPT1220**;
2. **di precisare** che la presente concessione viene rilasciata esclusivamente per quanto riguarda l'occupazione di aree del demanio idrico, indipendentemente da altri permessi o autorizzazioni necessarie;
3. **di stabilire** che la concessione è assentita fino al **31/12/2028**, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente;
4. **di approvare** il disciplinare, firmato per accettazione dal concessionario, che viene allegato come parte integrante del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione;
5. **di dare atto** che la concessione dovrà sottostare alle condizioni del nulla osta idraulico di AIPO prot. PG/2023/37063 del 01/03/2023;
6. **di notificare** ai concessionari e all'Autorità idraulica competente il duplicato informatico del presente atto che è conservato presso gli archivi informatici di Arpae;

Si informa che è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento:

1. con ricorso amministrativo gerarchico entro 30 giorni dalla sua notifica;
2. con ricorso amministrativo giurisdizionale entro 60 giorni dalla sua notifica;
3. con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica;
4. resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi;

Le somme versate come spese d'istruttoria (€ 75,00), canone e deposito cauzionale, sono introitate rispettivamente nei capitoli parte Entrate della Regione Emilia-Romagna 4615, 4315 e 7060.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Proc. MOPPT1220

Concessionario: Gibertini Maurizio (C.F. GBRMRZ55A19F257M)

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Occupazione di area demaniale di pertinenza del Fiume Secchia pari a 8.450 mq ad uso agricolo seminativo per coltivazione di erba medica in località Marzaglia, identificabile catastalmente al foglio 131 mappale 28 del Comune di Modena (MO).

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione viene rilasciata fino al **31/12/2028**.

ART. 3 - CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

3.1 L'importo del canone per l'anno 2023 è di **€ 383,29**, calcolato ai sensi della D.G.R. 1717/2021.

3.2 Il concessionario è tenuto a corrispondere annualmente il canone alla Regione Emilia Romagna, **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento.

3.3 Il canone da corrispondere annualmente deve essere adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3.4 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a **€ 383,29**, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/2015.

Avendo già versato **€ 531** il 15/11/2007, non devono essere corrisposti ulteriori importi.

3.5 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

3.6 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 4 - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

4.1 Devono essere rigorosamente rispettate tutte le disposizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Agenzia Interregionale del Fiume Po prot. PG/2023/37063 del 01/03/2023.

4.2 Il Concessionario è costituito custode del bene concesso per tutta la durata della concessione.

4.3 Sono in carico al Concessionario tutte le azioni e le opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

ART. 5 Varianti e cambi di titolarità

5.1 Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

5.2 In caso di cambio di titolarità della concessione, ne deve essere data tempestiva comunicazione e il sub ingresso potrà essere accordato previa valutazione della domanda documentata, sottoscritta dai concessionari uscenti e dall'aspirante al subentro.

ART. 6 - Rinnovo, revoca e decadenza della concessione.

6.1 La concessione è rinnovabile previa richiesta dell'interessato da inoltrare prima della data di scadenza.

In caso di rinuncia prima o al termine della sua validità, se ne dovrà comunque trasmettere tempestiva comunicazione.

L'ultimo canone da versare sarà quello dell'anno di presentazione della rinuncia e i luoghi ripristinati allo stato naturale.

Nel caso in cui non si sia interessati a richiedere il rinnovo, è d'obbligo darne comunque comunicazione e ripristinare lo stato dei luoghi.

6.2 La concessione può essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004.

6.3 Sono cause di decadenza:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche o contenute nel presente disciplinare;
- la sub concessione delle opere senza apposita autorizzazione della Regione.



Firmato dal richiedente per accettazione

All'A.R.P.A.E.

U.O. Gestione Demanio Idrico
Via Giardini, 472 scala L
41124 – Modena
(aoomo@cert.arpa.emr.it)

Modena,

Prot.

Classifica: 6.10.20

Fascicolo: 03_Pidr/A

OGGETTO: MOPPT1220 - Richiesta di nulla osta per il rinnovo della concessione di terreno demaniale sul fiume Secchia ad uso agricolo, in comune di Modena.

Parere di competenza ai sensi del RD 523/1904 – nulla osta idraulico

Richiedente: Gibertini Maurizio

ESAMINATA la domanda trasmessa dall'ARAPE di Modena del sig. Gibertini Maurizio, relativa alla richiesta di rinnovo della concessione di terreno demaniale ad uso agricolo sul fiume Secchia in comune di Modena, distinto al foglio 131 mappale 28/p. di mq. 8.450;

CONSIDERATO che l'intervento si colloca all'interno delle fasce fluviali del P.A.I.;

VISTO il T.U. - R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;

VISTO il R.D. 9/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTA la Direttiva Direttoriale prot. n. 35032 del 03.10.2012;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**AI SOLI FINI IDRAULICI AI SENSI DEL R.D. N. 523/1904 E DI COMPATIBILITA' AI SENSI DEL PAI**

alla realizzazione dei seguenti interventi:

- concessione di terreno demaniale sul fiume Secchia in Comune di Modena ad uso agricolo, distinto al foglio 131 mappale 28 di mq. 8.450.

Il presente nulla osta non esime la Ditta richiedente dall'ottenere tutte le ulteriori eventuali autorizzazioni, anche in materia di tutela ambientale, o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Durante l'esecuzione dei lavori in parola, dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto esecutivo l'Ufficio Operativo di Modena riterrà necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali. Resta inteso che in fascia A-B non sarà autorizzata la presenza di strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento.
2. Ogni modifica al progetto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da Questa Agenzia; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria.
3. È fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, a meno di quelli oggetto del presente nulla osta, trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto.
4. Sia garantito al personale dell'Agenzia, che espleta il servizio di cui al T.U. 523/1904 e R.D. 2669/1937, l'accesso alle aree demaniali, alle relative pertinenze idrauliche demaniali nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici.

2

5. Analogamente dovrà essere garantito l'accesso ed il transito anche ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia, nonché ai titolari ed al personale dipendente delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Ogni danno arrecato alle pertinenze idrauliche, comprese le rampe di accesso al rilevato arginale e la sommità che saranno utilizzate durante i lavori, dovrà essere ripristinato a cura e spese del Richiedente, riservandosi comunque AIPO, in qualità di Autorità idraulica competente, di richiedere direttamente la realizzazione di quegli interventi ritenuti necessari per il mantenimento della buona officiosità idraulica del corso d'acqua.

2. In nessun caso il Richiedente potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere.

3. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 il Richiedente dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere, in particolare al pericolo esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua. Mezzi ed uomini dovranno essere allontanati dal cantiere non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del personale.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'AIPO ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena.

2. Per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione

concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile.

3. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

4. La scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Concessionario.

5. Il Concessionario dovrà prendere, in via preventiva, gli opportuni accordi con gli Enti preposti alla ittiologia ed all'inquinamento delle acque.

6. Evidenziati i fenomeni di erosione spondale del corso d'acqua, rimane a carico del richiedente/concessionario/gestore l'eventuale realizzazione di opere di protezione spondale a salvaguardia della pista finalizzate a proteggere il percorso dal rischio di erosioni e conseguenti franamenti.

Si intendono a carico del richiedente/concessionario/gestore la manutenzione del percorso ed eventuali lavori di ripristino dovuti a danni arrecati da eventi di piena;

nel tratto in cui la pista si sviluppa sullo stesso sedime della camionale a servizio della Ditta Calcestruzzi Corradini, è necessario che vengano attuati, a carico del richiedente/concessionario/gestore, tutti gli accorgimenti per evitare interferenze con i mezzi a servizio dell'attività di cava;

il richiedente/concessionario/gestore dovrà prevedere un adeguato sistema di informazione per i fruitori della pista contenente le norme di autoprotezione in caso di rischi naturali (quali eventi di piena) ed adeguate norme di comportamento connesse ai potenziali rischi del luogo in cui si sviluppa in percorso (in fregio ad alveo fluviale a carattere torrentizio);

il richiedente/concessionario/gestore dovrà predisporre e gestire un sistema di allertamento che, in previsione di un evento meteorologico potenzialmente pericoloso, ne dia adeguata informazione ai fruitori del percorso nonché ne impedisca l'accesso;

questa Amministrazione dovrà essere sollevata dal risarcimento di tutti i danni che potessero essere arrecati alle proprietà private, nonché per danni alle persone e cose, per effetto dell'esercizio del Nulla Osta idraulico rilasciato, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, onere e molestia, anche giudiziale;

la Ditta richiedente sarà responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza dell'esercizio del Nulla Osta idraulico rilasciato da questa Amministrazione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata questa Amministrazione da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando Ditta concessionaria la sola ed unica responsabile sia civilmente che penalmente, questa Amministrazione dovrà essere sollevata, in particolare, da qualsiasi responsabilità dall'uso del Nulla Osta idraulico rilasciato, in caso di eventi di piena, di condizioni meteo avverse.

Il concessionario dovrà garantire la percorribilità dei mezzi di servizio della scrivente Amministrazione per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica o servizio di piena, nonché dei mezzi d'opera impiegati per la manutenzione dell'alveo e delle opere idrauliche.

Resta inteso che qualora dovesse emergere la necessità di prevedere modifiche alle opere sino ad ora progettate ed agli atti di Questa Agenzia, o di integrare le stesse con opere accessorie, queste dovranno essere oggetto di specifico nuovo parere da parte di questa Agenzia.

Distinti saluti,

Il Dirigente
Direzione territoriale idrografica
Emilia-Romagna Orientale
Dott. Ing. Massimo Valente
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.